

## Glossario

**Applicazioni mobile:** dette anche app, programmi specificatamente sviluppati per essere utilizzati su dispositivi quali *smartphone* o *tablet*.

**Associazione:** ente privato costituito da un gruppo di persone organizzatosi spontaneamente e stabilmente per perseguire uno scopo di comune interesse a carattere non economico e non lucrativo. Gli elementi su cui devono accordarsi le parti sono semplicemente lo scopo, le condizioni per l'ammissione degli associati e le regole sull'ordinamento interno e l'amministrazione [Artt. 36, 37 e 38 c.c.].

**Attività orientate alla collettività in generale:** attività dirette ad un vasto pubblico e non a singoli individui come, ad esempio, le attività di protezione civile in favore delle popolazioni colpite da calamità, di pubblica sicurezza e le attività di protezione dell'ambiente.

**Big data:** dati generati elettronicamente, caratterizzati da volume significativo (grandi quantità di dati generati nel corso del tempo); varietà di formato (strutturati o meno); velocità con cui sono generati, diventano disponibili e si modificano nel tempo. I *big data* sono, ad esempio, i dati ottenuti dalle attività svolte sui social media, dai processi di produzione, dalla geolocalizzazione. L'analisi dei *big data* prevede l'uso di tecniche, tecnologie e strumenti *software* applicati a grandi quantità di informazioni ottenute da fonti di dati proprie o da altre fonti.

**Blockchain:** letteralmente "catena di blocchi", registro di dati digitale distribuito, immutabile e condiviso apertamente. Queste caratteristiche permettono la digitalizzazione dei dati, la loro distribuzione, la tracciabilità dei trasferimenti, la trasparenza e verificabilità delle informazioni, l'immutabilità del registro e programmabilità dei trasferimenti effettuati.

**Classificazione ICNPO (*International Classification of Nonprofit Organizations*):** classificazione internazionale delle attività svolte dalle istituzioni non profit, elaborata dalla *Johns Hopkins University* (US, Baltimora) nell'ambito di un progetto di ricerca sulle istituzioni non profit avviato all'inizio degli anni Novanta. La classificazione, ripresa in *Handbook on Non-profit Institutions in the System of National Accounts*, comprende 28 classi raggruppate in 11 settori.

**Comitato:** organismo formato da un numero ristretto di persone costituito per portare a termine un'iniziativa, un compito d'interesse collettivo; disciplinato dagli artt. 39, 40, 41 e 42 c.c. che stabiliscono le regole di responsabilità degli organizzatori e dei componenti per la conservazione e la destinazione di eventuali fondi raccolti.

**Connessione fissa in banda larga a internet:** connessioni di tipo DSL (xDSL, ADSL, SDSL, VDSL, ecc.), via cavo, fibra ottica (FTTP), connessioni fisse senza fili *wi-fi* (anche pubbliche, WiMax).

**Connessione mobile a internet:** quella realizzata mediante rete di telefonia mobile (quindi dispositivi portatili che permettono una connessione mobile a internet).

**Cooperativa Sociale:** ente del terzo settore in forma di società cooperativa fondata con lo scopo di sostenere la promozione umana e l'integrazione sociale e lavorativa dei cittadini appartenenti alle cosiddette categorie svantaggiate e deboli (ex carcerati, disabili, ragazze-madri, eccetera). È istituita e disciplinata dalla Legge Quadro n. 381/1991 che distingue le cooperative sociali secondo la finalità: tipo A se perseguono l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale attraverso la gestione dei servizi sociosanitari ed educativi; tipo B se svolgono attività agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate

all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Le cooperative sociali acquisiscono di diritto la qualifica di impresa sociale ai sensi del D.lgs. n. 112/2017.

**Co-programmazione:** attività finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili (D. Lgs. 117/2017, art. 55, comma 2).

**Co-progettazione:** attività finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione (D. Lgs. 117/2017, art. 55, comma 3).

**Dipendenti (lavoratori):** occupati legati all'istituzione non profit da un contratto di lavoro dipendente, a tempo indeterminato e a tempo determinato, stagionale o intermittente. Sono inclusi coloro che hanno un contratto di inserimento o di apprendistato; i soci che effettivamente lavorano nell'istituzione non profit, per i quali sono versati contributi previdenziali; i religiosi che prestano la propria attività nell'istituzione non profit e che sono iscritti nel libro unico del lavoro dell'istituzione. Nel numero dei lavoratori dipendenti è compreso anche il personale temporaneamente assente per cause varie quali: ferie, permessi, maternità, cassa integrazione guadagni.

**Diversity e/o inclusion management (DM):** l'insieme delle misure e degli strumenti che intendono gestire e valorizzare le diversità dei lavoratori (legate a genere, età, cittadinanza, nazionalità e/o etnia, convinzioni religiose o disabilità) promuovendone l'inclusione negli ambienti di lavoro.

**Ente ecclesiastico: ente civilmente riconosciuto ex L. 222/1985, o ente religioso di confessione diversa da quella cattolica,** con cui lo Stato ha stipulato patti e/o intese.

**Fondazione:** istituzione privata senza fini di lucro, dotata di un proprio patrimonio, impegnata in molteplici settori: assistenza, istruzione, ricerca scientifica, erogazioni premi e riconoscimenti, formazione, ecc. La sua disciplina è prevista dal Codice civile, la struttura giuridica può variare a seconda del tipo di fondazione che viene costituita ed è facoltativa la richiesta del riconoscimento ai sensi del D.P.R. 361/2000 attraverso l'iscrizione al Registro delle persone giuridiche, istituito presso gli Uffici territoriali di Governo (UTG ex prefetture), (artt. 14 e segg. c.c.; D.P.R. n. 361/2000).

**Forma giuridica:** classificazione delle unità giuridico-economiche basata sugli elementi giuridici che le caratterizzano (definizione, struttura organizzativa e funzioni) in base al Codice Civile, alla Costituzione e alla legislazione ordinaria rilevante in materia. Per maggiori approfondimenti consultare la classificazione delle forme giuridiche delle unità legali disponibile all'indirizzo <http://www.istat.it/it/archivio/6523>.

**Impresa sociale:** ente del terzo settore che esercita in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La fattispecie dell'impresa sociale è disciplinata dal Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112, che ha abrogato il Decreto legislativo n. 155/2006. Tuttavia, fino alla piena operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore continuano ad applicarsi le norme previgenti agli enti iscritti al Registro delle imprese sociali (art. 101, D.lgs. n. 117/2017 e successive circolari in materia emesse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

**Innovazione sociale:** un nuovo prodotto, un nuovo servizio o un nuovo processo che soddisfa dei bisogni sociali (in modo più efficace delle alternative esistenti) e che allo stesso tempo crea nuove relazioni e nuove collaborazioni.

**Internet delle Cose - IoT (*Internet of Things*):** è costituito da dispositivi o sistemi interconnessi, spesso chiamati intelligenti, che raccolgono e scambiano dati e possono essere monitorati o controllati da remoto via Internet.

**Istituzione non profit:** unità giuridico-economica dotata o meno di personalità giuridica, di natura privata, che produce beni e servizi destinabili o non destinabili alla vendita e che, in base alle leggi vigenti o a proprie norme statutarie, non ha facoltà di distribuire, anche indirettamente, profitti o altri guadagni diversi dalla remunerazione del lavoro prestato ai soggetti che la hanno istituita o ai soci.

**Lavoratori retribuiti:** sono costituiti dai lavoratori dipendenti, i lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, i lavoratori con contratto di prestazione occasionale. Non sono inclusi tra i lavoratori retribuiti i lavoratori temporanei (ex interinali); i lavoratori distaccati e/o comandati; coloro che, per il quinquennio antecedente il pensionamento, hanno chiesto l'esonero dal servizio (ai sensi della Legge 133/2008); coloro che operano in regime di partita IVA.

**Minore straniero non accompagnato:** minore di età che non ha la cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea e che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel nostro Paese, privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.

**Newsletter:** bollettino, rivista o altro opuscolo informativo a stampa, non necessariamente periodico, inviato a un definito gruppo di persone, come i membri di un'associazione, i clienti di un'azienda, eccetera. Il termine trova applicazione soprattutto in internet.

**Organizzazione di secondo livello:** organizzazione formata da altre organizzazioni che hanno le stesse finalità e che possono avere la medesima denominazione. Tale istituzione opera con un differente codice fiscale rispetto alle associazioni che la compongono e ha un livello di articolazione che può essere gerarchico, funzionale o territoriale.

**Piattaforme digitali:** infrastrutture digitali in grado di connettere tra loro sistemi diversi ed esporli agli utenti attraverso interfacce semplificate ed integrate, generalmente un'applicazione mobile o un sito *web*. Sono incluse le piattaforme digitali di *Open Innovation*.

**Robotica:** disciplina che studia i robot, ovvero quelle macchine dotate di un'intelligenza artificiale che le rende capaci di rispondere con un'azione a percezioni e stimoli esterni, e dunque di interagire con l'ambiente circostante. La robotica si applica in un ampio numero di campi, offrendo nuovi servizi ed entrando a far parte di nuovi prodotti che hanno il potenziale di migliorare la qualità della vita, del lavoro e del tempo libero.

**Servizi di cloud computing:** servizi informatici utilizzabili tramite Internet che consentono l'accesso a *software*, potenza di calcolo, capacità di memorizzazione, esecuzione di *software* non proprietario, *hosting* di database, ecc. Sono incluse le connessioni VPN (*Virtual Private Networks*).

**Social network:** rete sociale virtuale, finalizzata alla collaborazione e/o creazione di contenuti e/o condivisione d'informazioni (es. Facebook, LinkedIn, Xing, MySpace).

**Società di mutuo soccorso:** istituzione non profit che si propone il fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia e venire in aiuto alle famiglie dei soci defunti. Le società di mutuo soccorso possono conseguire la personalità giuridica nei modi stabiliti dalla L. 3818/1886. In via generale il mutuo soccorso può essere considerato come un'operazione attraverso la quale, al fine di raccogliere mezzi economici per ripartire i rischi, un gruppo di persone, a quegli stessi rischi potenzialmente soggetti, si quota per un certo importo. Caratteristica fondamentale deve necessariamente essere la totale mancanza dei fini di lucro.

**Stakeholder:** soggetti che influenzano le decisioni strategiche dell'istituzione non profit e/o che sono a vario titolo coinvolti nell'attività dell'istituzione non profit, per le relazioni di scambio che con essa intrattengono o perché ne sono significativamente influenzati.

**Stampa 3D:** tecnologia digitale che consente di realizzare oggetti in maniera automatizzata e a basso costo, la cui tecnica ricorda quella delle stampanti laser. L'utente infatti realizza un progetto digitale su un *software*, che poi viene mandato alla stampante affinché questa lo possa realizzare, strato dopo strato, utilizzando materiali come la plastica e il metallo fusi.

**Volontario:** colui che presta la propria opera, anche saltuaria, senza ricevere alcun corrispettivo, presso l'istituzione non profit, indipendentemente dal fatto che sia o meno anche socio/associato della stessa. Il volontario non può essere retribuito per tale prestazione in alcun modo, nemmeno dal beneficiario delle prestazioni. Il carattere di volontario è, infatti, incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'istituzione non profit di cui egli fa parte.